SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1998, n. **394.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni trariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. pari a 300 miliardi di lire per il 1997, per le agevolazioni — mantenute anche a seguito dell'applicazione di nuove tariffe dei servizi postali — relative agli invii attraverso il canale postale, di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché pubblicazioni informative provenienti da enti, enti locali, associazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero;

Vista, in particolare, la medesima disposizione che demanda la disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 marzo 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 366, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi è stato delegato l'esercizio delle funzioni relative all'informazione e l'editoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997 e nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al funzionamento del fondo per le agevolazioni previste, a decorrere dal 1° aprile 1997, dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli invii, tramite il canale postale di:

a) libri;

b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;

c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fine di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero.

2. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto è subordinata all'entrata in vigore delle nuove tariffe dei servizi postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Successivamente a tale data l'utilizzazione delle tariffe agevolate indicate dall'articolo 2, comma 20, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi altra agevolazione tariffaria relativa agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a., con esclusione degli sconti di tipo commerciale praticati dalla medesima società, che rimangono a carico della stessa.

Art. 2.
Istituzione e amministrazione del Fondo per le integrazioni tariffarie

1. Il Fondo per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. per le agevolazioni tariffarie per gli invii di cui all'articolo 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, servizio per le provvidenze alla stampa.

2. La dotazione del Fondo è fissata per l'anno 1997 in complessivi 300 miliardi di lire appostati sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.
Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate

1. Le imprese editrici che intendano usufruire delle tariffe postali agevolate devono presentare alle Poste italiane S.p.a., all'atto della prima spedizione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la regolarità dell'iscrizione dell'impresa al Registro nazionale della stampa e lo svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché il carattere informativo delle pubblicazioni periodiche inviate, domanda di ammissione a godere delle agevolazioni tariffarie in quanto rientranti tra i soggetti editori di pubblicazioni ammesse dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Alla domanda, che va redatta in bollo secondo lo schema dell'allegato *A* al presente decreto (che ne forma parte integrante), le stesse imprese devono unire, poi, una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che le pubblicazioni presentate per la spedi-

zione in abbonamento postale non rientrano tra quelle escluse dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie ed indicate all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4.

Modalità di funzionamento del Fondo

1. Il riconoscimento dell'integrazione tariffaria a favore delle Poste italiane S.p.a. è subordinata all'invio da parte della stessa società di un elenco delle imprese e delle testate con l'indicazione analitica dell'ammontare delle riduzioni applicate rispetto alla tariffa ordinaria per la stessa categoria. A fronte dell'invio dell'elenco di cui sopra, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre di ogni anno, è disposto da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento dell'integrazione rispetto alla tariffa piena.

2. L'imputazione dei pagamenti effettuati avviene, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento esclusivamente alle dotazioni di bilancio appositamente previste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 maggio 1998

p. *Il Presidente:* PARISI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 18

ALLEGATO *A*

(Da compilare su carta da bollo)

Alle Poste italiane S.p.a.

Il sottoscritto .... rappresentante legale della ....
....
(specificare denominazione e sede dell'impresa editrice)

chiede l'ammissione all'integrazione alle agevolazioni tariffarie per gli invii postali di cui al comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le seguenti testate:

....
....
....
(indicare il nome e la periodicità delle testate)

Si allegano, per ciascuna testata, gli ultimi cinque numeri pubblicati.

L'impresa si impegna a corrispondere alle Poste italiane S.p.a. la differenza tra la tariffa applicata e quella del regime stabilito per le pubblicazioni non ammesse ai benefici di legge, qualora venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge.

Data, ...

(Firma del rappresentante legale)

....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è il seguente:

«20. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: *a)* libri; *b)* giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; *c)* pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere *a), b)* e *c),* con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del Fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera *b)* che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera *c),* qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera *c)*, anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 20 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 v. in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è il seguente:

«Art. 4. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

— La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1981.

— Per il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda in nota al titolo.

98G0446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1998.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Franco Bassanini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191, nonché il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto opportuno delegare al sen. prof. Bassanini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. prof. Franco Bassanini è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione: dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri; degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1998, n. 400, e di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.

Lo stesso Sottosegretario è altresì delegato ad esercitare le seguenti funzioni: il coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191, e alla semplificazione del sistema di regolazione; i compiti di cui all'art. 19, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e quelli inerenti, in genere, alla organizzazione e al funzionamento degli organi ivi indicati; i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e quelli inerenti alla disciplina dei sistemi informatici e telefonici presso le pubbliche amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 30 ottobre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 97

98A10039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1998.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Domenico Minniti detto Marco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto opportuno delegare il dott. Domenico Minniti detto Marco, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Domenico Minniti detto Marco sono delegate le seguenti funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri: la presidenza, per la parte italiana, della Commissione mista per il Giubileo del 2000 tra lo Stato italiano e la Santa Sede; i compiti in materia di informazione ed editoria di cui all'art. 19, comma 1, lettera *cc)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'attuazione delle relative politiche; i compiti concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei servizi tecnici nazionali, quelli attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della medesima legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253, avvalendosi del relativo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 30 ottobre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 96

98A10040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Verbania, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 aprile 1997 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Futura- Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Verbania (Novara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Verbania (Novara), costituita per rogito notaio dott. Raffaele Lanteri in data 30 luglio 1987, repertorio n. 184.248, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Ivan Cantisani, nato a Verbania (Novara) ed ivi residente con studio in piazza Don Minzoni n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A9963

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa S. Tommaso - Società cooperativa a r.l.», in Buttigliera Alta, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa S. Tommaso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Buttigliera Alta (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa S. Tommaso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Buttigliera Alta (Torino), costituita per rogito notaio avv. Franco Franchini in data 27 febbraio 1980, repertorio n. 400, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Fabrizio Ummarino, nato a Torino il 5 febbraio 1966 ed ivi residente con studio in via Vincenzo Vela n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A9964

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperative agricole riunite Giuseppe Di Vittorio - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Lamporecchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperative agricole riunite Giuseppe Di Vittorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Lamporecchio (Pistoia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperative agricole riunite Giuseppe Di Vittorio - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Lamporecchio (Pistoia), costituita per rogito notaio dott. Renzo Chiostrini, in data 21 settembre 1961, repertorio n. 49790, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Andrea Bonechi, nato a Pistoia il 6 febbraio 1968 ed ivi residente con studio in via Abbi Pazienza n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A9966

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vetrostyle - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Olgiate Olona, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 gennaio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Vetrostyle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olgiate Olona (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Vetrostyle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olgiate Olona (Varese), costituita per rogito notaio dott. Egidio Luoni, in data 8 aprile 1975, repertorio n. 4350/777, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Moneta Bruno, nato a Milano il 29 aprile 1962, con studio in via Plana n. 37, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A9967

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gruppo moda società cooperativa a responsabilità limitata», in Piadena, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 maggio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Gruppo moda società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Piadena (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Gruppo moda società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piadena (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Virgilio Rizzi in data 19 dicembre 1990, repertorio. n. 115882, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Foresti Luigi, nato a Cremona il 22 agosto 1950 con studio in via Milazzo, 16, Cremona ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A9981

DECRETO 22 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio nazionale cooperative agricole», in Monocalzati, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1997, con il quale la società cooperativa agricola S. Giuseppe di Agropoli (Salerno) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Viste le iniziative assunte e le comunicazioni fornite dalla Procura della Repubblica di Salerno dalle quali si evince la natura fittizia del Consorzio nazionale cooperativa agricole di Monocalzati (Avellino), riconducibile al medesimo gruppo imprenditoriale della menzionata S. Giuseppe;

Ritenuto necessario, al fine di non vanificare le legittime aspettative dei creditori e ravvisandosi le condizioni di cui all'art. 2540 del codice civile, estendere anche al nominato Co.Na.C.A. la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto opportuno, nel primario interesse dei creditori, assicurare una unitarietà di gestione della procedura;

Visto il telegramma in data 28 maggio 1998 inviato al legale rappresentante del consorzio che assolve gli obblighi riguardanti l'avvio del procedimento amministrativo, *ex lege* n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il «Consorzio nazionale cooperative agricole» di Monocalzati (Avellino), costituito con atto 26 gennaio 1995 per rogito del notaio Pasquale Torella, iscritto al tribunale di Avellino n. 8264 e presso la Camera di commercio di Avellino al n. 113860, è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

Art. 2.

I signori avv. Michele De Felice, dott. Diego Maria Berruti e dott. Francesco Parente, già commissari liquidatori della società cooperativa agricola «S. Giuseppe» di Agropoli (Salerno), sono nominati commissari liquidatori del nominato Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A9965

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 settembre 1998.

Emanazione dello statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 1998, n. 109 relativo all'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) di seguito denominato Istituto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 143/1998 il quale dispone che l'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dallo statuto che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 il quale prescrive che lo statuto dell'Istituto è emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) nel testo allegato al presente decreto, in attuazione del disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Lo statuto entra in vigore a decorrere dal gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del commercio con l'estero
FANTOZZI

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

Natura - Sede - Oggetto

Art. 1.

L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito per brevità «Istituto», istituito con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (di seguito «decreto legislativo»), è un ente pubblico economico, avente propria personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e di gestione.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

La gestione finanziaria dell'Istituto è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalità ivi previste all'art. 12.

L'istituto ha la propria sede a Roma.

Art. 2.

L'attività dell'Istituto ha per oggetto il rilascio di garanzie e l'esercizio di attività assicurativa a fronte degli impegni e dei rischi politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio che, direttamente o indirettamente, gravano sugli operatori italiani nello svolgimento della loro attività con l'estero e, più in generale, a sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana. L'Istituto può rilasciare garanzie ed assicurazioni anche a fronte dei crediti concessi ad operatori italiani o alla loro controparte estera da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie e destinati al finanziamento delle suddette attività ovvero al rifinanziamento dei debiti, originariamente assicurati, di Stati esteri.

Nell'esercizio dell'attività fideiussoria ed assicurativa e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione, l'Istituto può stipulare accordi di co-garanzia, di riassicurazione e coassicurazione con enti ed imprese italiani, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché con enti ed imprese esteri ed organismi internazionali.

Al fine di agevolare i rapporti con gli utenti e limitatamente all'assistenza agli operatori, alla raccolta di documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie, l'Istituto può altresì stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Le operazioni che possono essere garantite o assicurate, nonché le categorie di rischi assicurabili dall'Istituto sono stabiliti dal CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

TITOLO II

Fondo di dotazione - Fondo di riserva

Art. 3.

Il Fondo di dotazione dell'Istituto è stabilito con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Eventuali integrazioni del Fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999 ed a fronte delle garanzie e delle assicurazioni da tale data rilasciate, è costituito un Fondo di riserva.

I meccanismi di funzionamento del Fondo di riserva e le relative procedure contabili sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

TITOLO III

O r g a n i

Art. 5.

Sono organi dell'amministrazione dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il comitato consultivo;

f) il direttore generale.

TITOLO IV

P r e s i d e n t e

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Al presidente compete un'indennità di carica che, nell'ammontare e relativa articolazione, è stabilita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi, con facoltà di conferire deleghe e procure entro limiti di tempo e di materia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;

c) vigila sull'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;

d) nomina i legali del libero foro che assumono il patrocinio dell'Istituto nei casi in cui detto patrocinio non sia assunto dall'Avvocatura dello Stato a norma del successivo art. 17, ovvero, nel rispetto della normativa vigente, nei casi in cui l'Istituto ritenga di non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura stessa ovvero nei casi di conflitto di interessi;

e) svolge le specifiche funzioni ed attività d'interesse generale delegategli dal consiglio di amministrazione;

f) d'intesa con il direttore generale, assume i provvedimenti che abbiano carattere di urgenza, da sottoporre a ratifica del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo alla prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni vengono assolte dal vice presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, le relative funzioni sono assolte dal membro del consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, del più anziano di età.

TITOLO V

Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da sei consiglieri (per ciascuno dei quali è previsto un supplente) nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e designati (con i relativi supplenti) come segue:

due dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

uno dal Ministro degli affari esteri;

uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

uno dal Ministro del commercio con l'estero;

uno dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Con il decreto di nomina, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce ad uno dei consiglieri le funzioni di vice presidente.

I componenti, consiglieri e supplenti, del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione produce la decadenza d'ufficio del consigliere, decadenza che deve essere notificata all'autorità che ha provveduto alla designazione oltre che al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (nel caso di designazione di altra autorità). Analoghe notifiche vanno effettuate nel caso di dimissioni di componenti del consiglio.

Con le stesse modalità previste per la nomina si provvede, per il rimanente periodo di durata in carica, alla sostituzione dei consiglieri e dei supplenti cessati per qualsiasi motivo.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica, articolata in un compenso annuo fisso ed in medaglie di presenza, per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le medaglie di presenza sono comunque corrisposte in misura unica sia nel caso di riunioni nello stesso giorno del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sia nel caso di contemporanea presenza nella stessa adunanza del consigliere e del suo supplente.

Al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo dell'istituto, competono le medaglie di presenza, nella misura stabilita per i componenti degli organi collegiali alle cui riunioni partecipa nell'adempimento delle proprie funzioni di controllo sulla gestione.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, ordinariamente, almeno 6 volte l'anno. La convocazione deve inoltre aver luogo quando almeno tre consiglieri o due revisori effettivi ne facciano richiesta scritta al presidente con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede dell'istituto.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno ed alla documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere inviato ai consiglieri ed ai revisori effettivi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un semplice preavviso di 24 ore.

Le adunanze del consiglio sono valide quando siano presenti, oltre a chi presiede, almeno 3 consiglieri o i loro supplenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo quelle relative a proposte di modifica del presente statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e può formulare proposte allo stesso, con particolare riferimento alla definizione delle linee strategiche dell'istituto.

I membri supplenti possono assistere alle riunioni del consiglio anche in presenza del consigliere titolare, ma in tale eventualità non possono partecipare alle eventuali votazioni.

Previa autorizzazione del presidente, di cui si farà stato nel relativo verbale, possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del consiglio dirigenti dell'istituto, per eventuali esigenze tecniche e/o conoscitive.

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, elaborati secondo quanto deliberato dal consiglio stesso, sono redatti, autenticati e conservati in originale in apposito libro a cura del responsabile della segreteria organi collegiali che funge da segretario del consiglio e che, in caso di assenza, è sostituito da un dirigente o da un funzionario designato dal consiglio, su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al consigliere più giovane di età dei presenti.

I verbali del consiglio sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'istituto.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) emana le direttive di carattere generale e strategico attinenti l'attività dell'istituto;

b) determina le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicurativa; in particolare, nel quadro delle deliberazioni adottate dal CIPE a norma del decreto legislativo, stabilisce i criteri per la valutazione, in funzione degli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione, della rispondenza economica, finanziaria e tecnica delle operazioni per le quali venga richiesta la garanzia o l'assicurazione e degli operatori economici che intervengono nelle operazioni stesse.

c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonché di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;

e) approva il bilancio consuntivo dell'istituto entro il 31 maggio di ciascun anno;

f) approva, su proposta del direttore generale, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione delle spese relative al funzionamento dell'istituto per l'anno successivo;

g) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;

h) formula proposte di modifica della delibera di cui al precedente art. 2, quarto comma, e del presente statuto;

i) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

l) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati, nei limiti stabiliti annualmente con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica;

m) adotta,su proposta del direttore generale, il regolamento del personale;

n) delibera, su proposta del direttore generale, il regolamento concernente l'organizzazione interna dell'istituto;

o) autorizza qualsiasi azione giudiziaria ed amministrativa in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa;

p) delibera sugli altri argomenti che il decreto legislativo ed il presente statuto attribuiscono alla sua competenza e comunque ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'istituto.

Le delibere di cui alle lettere *e), f), g), i), l)* ed *m)* sono soggette all'approvazione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e si intendono approvate ove detto Ministero non le restituisca con motivati rilievi per il riesame entro 10 giorni dalla data di ricezione.

TITOLO VI

Comitato esecutivo

Art. 10.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da tre consiglieri del consiglio di amministrazione scelti dal consiglio stesso.

Alle adunanze del comitato esecutivo partecipa il direttore generale e possono assistere, previa autorizzazione del presidente, dirigenti dell'istituto.

Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente che, su proposta del direttore generale, determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, normalmente, ogni due settimane.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due consiglieri,oltre a chi la presiede. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il segretario del consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del comitato esecutivo.

È applicabile al comitato esecutivo la disposizione di cui al penultimo comma del precedente art. 8.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo, sottoscritti dal presidente e dal segretario e trascritti in appositi libri, sono tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Spetta al comitato esecutivo, nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione:

a) deliberare, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di rilascio di garanzie e di concessione della promessa di garanzia ed assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;

b) predisporre, entro il 30 aprile, su proposta del direttore generale, lo schema di bilancio consuntivo dell'istituto e trasmetterlo, entro i quindici giorni successivi, unitamente alla relazione del collegio dei revisori, al consiglio di amministrazione;

c) svolgere ogni altra attività o funzione attribuita dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo, nell'ambito di una delibera a carattere generale, può delegare al direttore generale e a dirigenti dell'istituto le competenze di cui alla lettera *a)* del comma precedente, identificandone condizioni, caratteristiche, limiti di importo e di durata.

TITOLO VII

Collegio dei revisori

Art. 12.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, come segue:

il presidente (ed il suo supplente) designato dallo stesso Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica;

un membro effettivo (ed il suo supplente) su designazione del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;

un membro effettivo (ed il suo supplente) su designazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con le stesse modalità previste per la nomina si provvede, per il rimanente periodo di durata in carica, alla sostituzione dei membri effettivi e supplenti del collegio, cessati per qualsiasi motivo.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

I revisori intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato esecutivo.

Ai componenti del collegio dei revisori (membri effettivi e supplenti) compete un'indennità per l'espletamento delle funzioni connesse al mandato, la cui entità ed articolazione (differenziate tra membri effettivi e supplenti) sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

TITOLO VIII

Comitato consultivo

Art. 13.

Il comitato consultivo è composto da undici membri nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio ed artigianato e scelti tra persone di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attività dell'istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate.

Il comitato consultivo nomina, tra i suoi componenti, il presidente, che convoca il comitato stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, ordinariamente, 2 volte l'anno.

I componenti del comitato consultivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti del comitato consultivo spetta un gettone di presenza, la cui entità ed articolazione sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Il comitato stabilisce, con proprio regolamento, deliberato a maggioranza dei componenti, le norme procedurali riguardanti il proprio funzionamento.

Il segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo funge da segretario anche del comitato consultivo.

Il comitato consultivo esprime pareri su richiesta del consiglio di amministrazione e può formulare proposte allo stesso consiglio.

TITOLO IX

Direttore generale

Art. 14.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La carica di direttore generale è incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro dei tesoro, bilancio e programmazione economica che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attività dell'istituto. La mancata osservanza di tale norma comporta la decadenza automatica dalla nomina.

Il trattamento normativo ed economico del direttore generale è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Su proposta dei direttore generale, il consiglio di amministrazione assegna le funzioni di vice direttore generale, per un periodo di due anni eventualmente rinnovabili, ad uno o due dirigenti dell'istituto, ciascuno dei quali abilitato a sostituire, a tutti gli effetti, il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15.

Il direttore generale:

a) sovrintende alla gestione complessiva ed al funzionamento dell'istituto;

b) è capo delle strutture e di tutto il personale dell'istituto;

c) coordina l'attività degli uffici e la gestione del personale dell'istituto in funzione degli obiettivi e dei programmi;

d) partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione al quale può formulare proposte sulle materie di spettanza del consiglio stesso;

e) partecipa alle riunioni del comitato esecutivo, al quale propone i provvedimenti di cui al precedente art. 11 ed in ordine ad ogni altra attività attribuita al comitato stesso;

f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato esecutivo;

g) esercita i poteri delegatigli dal comitato esecutivo, al quale riferisce periodicamente;

h) vigila sull'esercizio dei poteri delegati dal comitato esecutivo a dirigenti, riferendone al comitato stesso;

i) nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assume il personale, adotta i provvedimenti economici e di carriera riguardanti il personale e propone i provvedimenti di accesso alla categoria dirigenziale al consiglio di amministrazione che vi provvede con propria delibera;

l) autorizza, secondo le modalità previste dal regolamento di amministrazione e contabilità, le spese relative al funzionamento dell'istituto, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione a norma del precedente art. 9 lett. *f)*;

m) autorizza l'utilizzo di periti e/o consulenti la cui collaborazione sia ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti dell'istituto;

n) adotta tutti gli atti di gestione non specificatamente attribuiti al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo;

o) esercita ogni altro potere che il decreto legislativo ed il presente statuto gli assegnano.

Il direttore generale può delegare, anche con provvedimento interno ed in via continuativa, taluni poteri spettantigli, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *a), b), c)* e *g),* ai vice direttori, a dirigenti ed a funzionari dell'istituto.

TITOLO X

B i l a n c i o

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nella formazione del bilancio l'istituto si attiene alle disposizioni del codice civile in materia di impresa, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione a norma del precedente art. 9, lett. *g)*.

La destinazione degli utili netti di gestione ovvero il ripianamento delle perdite nette di esercizio sono annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il bilancio deve essere approvato entro il mese di maggio e trasmesso al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, anche agli effetti della previsione di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo.

TITOLO XI

Rappresentanza in giudizio

Art. 17.

L'istituto, sia in veste di attore che di convenuto, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, fatta salva l'eventualità di vertenze instaurate all'estero contro l'istituto, per le quali la stessa Avvocatura si dichiari formalmente nell'impossibilità di prestare il proprio patrocinio. In tal caso, la scelta dell'avvocato locale del libero foro cui affidare l'incarico è effettuata tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall'ambasciata italiana territorialmente competente.

TITOLO XII

Disposizioni generali

Art. 18.

Fatta salva la facoltà di firmare in nome dell'istituto che spetta al presidente o a chi lo sostituisce a norma del precedente art. 6, la distribuzione dei poteri di firma e delle relative deleghe, è definita dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Nei casi in cui il presente statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, la firma degli atti da parte del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

98A9962

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 novembre 1998.

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceredase».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44 che modifica il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998 concernente: «Divieto di utilizzo di derivati da placenta di origine umana per la produzione di medicinali ad uso umano»;

Visto il decreto direttoriale 15 settembre 1998, UAC/C/N.34/98 concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Cerezyme imiglucerasi" autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali ...»;

Considerata pertanto l'esistenza in commercio di alternative terapeutiche il cui principio attivo è di sintesi;

Considerato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, la ditta Genzyme B.V., titolare della corrispondente autorizzazione, ha presentato richiesta di rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio;

Decreta:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Genzyme B.V., senza smaltimento delle scorte esistenti, l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale:

CEREDASE:

i.v. soluzione 400 U.I. - A.I.C. n. 028836017;

i.v. soluzione 50 U.I. - A.I.C. 028836029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 novembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9984

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 novembre 1998.

Ammissioni al finanziamento di alcune società per progetti di ricerca e di formazione professionale.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995 concernente la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 1510-Ric del 29 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il programma nazionale di ricerca e formazione per il settore agro-alimentare per un intervento massimo di 68.565 milioni di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997 pubblicato sul supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997 «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che disciplina i programmi nazionali ed i contratti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1998, n. 23, recante «l'invito alla presentazione di progetti relativi alle tematiche del programma nazionale di ricerca per il settore agro-alimentare»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 7 luglio 1998, di cui al punto 9 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 1009 del 13 ottobre 1998 con il quale si approvano le proposte del comitato tecnico scientifico relative ai progetti valutati nella predetta riunione;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento i progetti di ricerca e di formazione professionale, presentati dai seguenti soggetti, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate nelle rispettive allegate schede che costituiscono parte integrante del presente decreto:

Tema 1: Cirio S.p.a. + Cirio Ricerche, centro direzionale Isola B lotto 2 - 80143 Napoli.

Tema 2: Parmalat S.p.a., via O. Grassi, 22/26 - 43044 Collecchio (Parma).

Tema 3:

Bistefani S.p.a., via O. Capello n. 22 - 15033 Casal Monferrato (Alessandria);

Colussi Perugia S.r.l., via dell'Aeroporto, 7 - 06086 Petrignano di Assisi (Perugia).

Tema 4: Villani S.p.a., via Eugenio Zanasi, 24 - 41051 Castelnuovo Rangone (Modena).

Tema 5: Consorzio Birraviva, viale Val Fiorita, 90 - 00144 Roma.

Tema 6:

Star S.p.a., via Matteotti, 142 - 20041 Agrate Brianza (Milano);

Consorzio Co.Pom. S.c.p.a. - tenuta La Fagianeria - 81015 Piana di Monte Verna (Caserta).

Tema 7: Hendrix S.p.a. + Palmera + Polo Marino Marittimo - frazione San Zeno - 37060 Mozzecane (Verona).

Tema 8: Pavan S.p.a. Via Monte Grappa, 8 - 35015 Galliera Veneta.

Tema 9:

Allione Industria alimentare S.p.a., via Centallo, 15 - 12020 Tarantasca (Cuneo);

Pavan S.p.a. + Pastis CNRSM + Saldatrici Rotative Automatiche S.R.A. S.r.l., via Monte Grappa, 8 - 35015 Galliera Veneta.

Tema 10:

Pastis-CNRSM S.c.p.a. - s.s. 7 per Mesagne km. 7,300 - 72100 Brindisi;

Consorzio Al.Pres. tenuta La Fagianeria - 81015 Piana di Monte Verna (Caserta).

Tema 11:

Sitia Yomo S.p.a., via B. Quaranta, 42 - 20139 Milano;

Anidral S.r.l., via Pietro Custodi, 12 - 28100 Novara.

Tema 12:

Eridania S.p.a., corso Andrea Podestà, 2 - 16128 Genova;

Sadam Zuccherifici - Div. della S.E.C.I., via degli Agresti, 4/6 - 40123 Bologna.

Art. 2.

L'istituto gestore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la stipulazione e la gestione dei relativi contratti.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in lire 63.465.000 (sessantatremila quattrocentosessantacinque milioni) di cui lire 54.960.000 (cinquantaquattromila novecentosessanta milioni) per attività di ricerca e lire 8.505.000 (ottomila cinquecentocinque milioni) per attività di formazione e graveranno sulle disponibilità del FSRA già impegnate con il decreto ministeriale 29 novembre 1996 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 1998

Il direttore: FASELLA

P.N.R. agroalimentare - TEMA 1

SOGGETTO: CIRIO S.p.a. - Napoli
CIRIO RICERCHE S.p.a. - Napoli

Progetto: n. 2225

TITOLO: "Nuovi prodotti a base latte"

DURATA: Ricerca: 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 7.672 milioni di lire
Formazione 670 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività, dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	CIRIO S.p.a.	**CIRIO RICERCHE**
Ricerca Industriale:	2.276	3.800
Sviluppo Precompetitivo:	546	1.050
Formazione:	670	—

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		CIRIO S.p.a.	**CIRIO RICERCHE**
	Ea:	1.230	1.392
	Ec:	—	—
	NE:	1.592	3.458
(Formazione):			
	Ea:	478	—
	Ec:	—	—
	NE:	192	—

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

		CIRIO S.p.a.	**CIRIO RICERCHE**	
Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**1.820**	**3.029**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**670**	**—**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		CIRIO S.p.a.	**CIRIO RICERCHE**
Ricerca Industriale:			
	Ea:	75%	75%
	Ec:	70%	70%
	NE:	65%	65%
Sviluppo Precompetitivo:			
	Ea:	50%	50%
	Ec:	45%	45%
	NE:	40%	40%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 2

SOGGETTO: PARMALAT S.p.a. - Collecchio (Parma)

Progetto: n. 2228

TITOLO: “Nuovi prodotti derivati da frutta e verdura ad alto valore nutrizionale”

DURATA: Ricerca 3,5 anni (42 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 5.493 milioni di lire
Formazione 549 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	PARMALAT S.p.a.
Ricerca Industriale:	3.498
Sviluppo Precompetitivo:	1.995
Formazione:	549

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		PARMALAT S.p.a.
	Ea:	2.035
	Ec:	1.720
	NE:	1.738
(Formazione):		
	Ea:	319
	Ec:	—
	NE:	230

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **3.361** milioni di lire
Formazione: contributo nella spesa fino a **549** milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

PARMALAT S.p.a.	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Ea:	75%	50%
Ec:	70%	45%
NE:	65%	40%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 3

SOGGETTO: BISTEFANI S.p.a. - Casale Monferrato (Alessandria)
Ing. POLIN & C. S.p.a. - Verona
PROGEO Soc. Coop. a r.l. - Villa Masone (Reggio Emilia)

Progetto: n. 2230

TITOLO: "Prodotti a base di cereali ad alta valenza nutrizionale"

DURATA: Ricerca: 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 4.597 milioni di lire
Formazione 459 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività, dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	BISTEFANI	**POLIN**	**PROGEO**
Ricerca Industriale:	1.584	1.554	1.459
Sviluppo Precompetitivo:	—	—	—
Formazione:	459	—	—

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		BISTEFANI	**POLIN**	**PROGEO**
	Ea:	—	—	—
	Ec:	—	—	—
	NE:	1.584	1.554	1.459
(Formazione):				
	Ea:	—	—	—
	Ec:	—	—	—
	NE:	459	—	—

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

		BISTEFANI	**POLIN**	**PROGEO**	
Ricerca:	contributo nella spesa	**1.029**	**1.010**	**948**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa	**459**	**—**	—	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		BISTEFANI	**POLIN**	**PROGEO**
Ricerca Industriale:				
	Ea:	75%	75%	75%
	Ec:	70%	70%	70%
	NE:	65%	65%	65%

Sviluppo Precompetitivo: assente

P.N.R. agroalimentare - TEMA 3

SOGGETTO: COLUSSI PERUGIA S.r.l. - Petrignano di Assisi (Perugia)

Progetto: n. 2232

TITOLO: "Sviluppo di nuovi prodotti da forno (biscotti, fette, crackers, merendine ecc. di elevato valore salutistico e nutrizionale"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.993 milioni di lire
Formazione 399 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	COLUSSI 1°	COLUSSI 2°
Ricerca Industriale:	1.446	1.415
Sviluppo precompetitivo:	574	558
Formazione:	202	

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		COLUSSI 1°	COLUSSI 2°
	Ea:	—	—
	Ec:	—	—
	NE:	2.020	1.973
(Formazione):			
	Ea:	—	—
	Ec:	—	—
	NE:	202	197

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

		COLUSSI 1°	COLUSSI 2°	
Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**866**	**847**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**202**	**197**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		COLUSSI 1°	COLUSSI 2°
Ricerca Industriale:			
	Ea:	60%	60%
	Ec:	55%	55%
	NE:	50%	50%
Sviluppo Precompetitivo:			
	Ea:	35%	35%
	Ec:	30%	30%
	NE:	25%	25%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 4

SOGGETTO: VILLANI S.p.a. - Castelnuovo Rangone (Modena)

Progetto: n. 2234

TITOLO: "Nuovi prodotti carnei"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 4.948 milioni di lire
Formazione 494 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	VILLANI S.p.a.
Ricerca Industriale:	4.595
Sviluppo Precompetitivo:	353
Formazione:	494

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		VILLANI S.p.a.
	Ea:	—
	Ec:	—
	NE:	4.948
(Formazione):		
	Ea:	—
	Ec:	—
	NE:	494

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

VILLANI S.p.a.

Ricerca: contributo nella spesa fino a **3.128** milioni di lire
Formazione: contributo nella spesa fino a **494** milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

VILLANI S.p.a.	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Ea:	75%	50%
Ec:	70%	45%
NE:	65%	40%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 5

SOGGETTO: Consorzio BIRRAVIVA - Roma

Progetto: n. 2235

TITOLO: "Salvaguardia delle proprietà nutrizionali delle bevande fermentate ed innovazione di prodotto"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO:	Ricerca	4.408	milioni di lire
	Formazione	440	milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	Consorzio BIRRAVIVA
Ricerca Industriale:	4.408
Sviluppo Precompetitivo:	—
Formazione:	440

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		Consorzio BIRRAVIVA
	Ea:	367
	Ec:	618
	NE:	3.423
(Formazione):		
	Ea:	73
	Ec:	36
	NE:	330

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**2.932**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**440**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		Consorzio BIRRAVIVA
Ricerca Industriale		
	Ea:	75%
	Ec:	70%
	NE:	65%
Sviluppo Precompetitivo:		assente

P.N.R. agroalimentare - TEMA 6

SOGGETTO: STAR S.p.a. - Agrate Brianza (Milano)

Progetto: n. 2238

TITOLO: "Nuovi prodotti a base di pomodoro di elevate capacità antiossidanti"

DURATA: Ricerca 3,5 anni (42 mesi)
Formazione 2,0 anni (24 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 5.007 milioni di lire
Formazione 500 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

STAR S.p.a.

Ricerca Industriale:	5.007
Sviluppo Precompetitivo:	—
Formazione:	500

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

STAR S.p.a.

	Ea:	616
	Ec:	—
	NE:	4.391
(Formazione):		
	Ea:	18
	Ec:	—
	NE:	482

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **3.316** milioni di lire
Formazione: contributo nella spesa fino a **500** milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

STAR S.p.a.

Ricerca Industriale		
	Ea:	75%
	Ec:	70%
	NE:	65%
Sviluppo Precompetitivo:	assente	

P.N.R. agroalimentare - TEMA 6

SOGGETTO: Consorzio CO.POM S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta)

Progetto: n. 2237

TITOLO: “Nuovi prodotti a base di pomodoro”

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO:	Ricerca	3.335	milioni di lire
	Formazione	333	milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	Consorzio COPOM
Ricerca Industriale:	2.935
Sviluppo Precompetitivo:	400
Formazione:	333

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		Consorzio COPOM
	Ea:	2.204
	Ec:	—
	NE:	1.131
(Formazione):		
	Ea:	223
	Ec:	—
	NE:	110

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**2.288**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**333**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		Consorzio COPOM
Ricerca Industriale		
	Ea:	75%
	Ec:	70%
	NE:	65%
Sviluppo Precompetitivo:		
	Ea:	50%
	Ec:	45%
	NE:	40%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 7

SOGGETTO: HENDRIX S.p.a. - Mozzecane (Verona)
PALEMRA S.p.a. - Olbia (Sassari)
POLO TECNOLOGICO MARINO-MARITTIMO - Genova

Progetto: n. 2240

TITOLO: "Innovazione in maricoltura e nei processi di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 6.570 milioni di lire
Formazione 657 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività, dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	HENDRIX	PALMERA	P.T.M.
Ricerca Industriale:	1.578	500	2.200
Sviluppo Precompetitivo:	292	300	1.700
Formazione:	657	—	—

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		HENDRIX	PALMERA	P.T.M.
	Ea:	—	800	—
	Ec:	1.085	—	3.335
	NE:	785	—	565
(Formazione):				
	Ea:	—	—	—
	Ec:	435	—	—
	NE:	222	—	—

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

		HENDRIX	PALMERA	P.T.M.	
Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**1.196**	**525**	**2.276**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**657**	**—**	**—**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		HENDRIX	PALMERA	P.T.M.
Ricerca Industriale:				
	Ea:	75%	75%	75%
	Ec:	70%	70%	70%
	NE:	65%	65%	65%
Sviluppo Precompetitivo:				
	Ea:	50%	50%	50%
	Ec:	45%	45%	45%
	NE:	40%	40%	40%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 8

SOGGETTO: PAVAN S.p.a. - Galliera Veneta (Padova)

Progetto: n. 2242

TITOLO: "Innovazioni di processo per la produzione di paste alimentari"

DURATA: Ricerca 3,00 anni (36 mesi)
Formazione 2,33 anni (28 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 4.747 milioni di lire
Formazione 474 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	PAVAN S.p.a.
Ricerca Industriale:	3.624
Sviluppo Precompetitivo:	1.123
Formazione:	474

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		PAVAN S.p.a.
	Ea:	407
	Ec:	331
	NE:	4.009
(Formazione):		
	Ea:	61
	Ec:	28
	NE:	385

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **2.862** milioni di lire
Formazione: contributo nella spesa fino a **474** milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

PAVAN S.p.a.	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Ea:	75%	50%
Ec:	70%	45%
NE:	65%	40%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 9

SOGGETTO: ALLIONE Industria Alimentare S.p.a. - Tarantasca (Cuneo) **P.M.I.**
ALLIONE Industria Agroalimentare S.p.a. - Tarantasca (Cuneo)

Progetto: n. 2245

TITOLO: "Innovazione di processo per la produzione di alimenti disidratati"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 3,0 anni (36 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 4.894 milioni di lire
Formazione 489 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	ALLIONE	**ALLIONE Ricerca**
Ricerca Industriale:	2.542	938
Sviluppo Precompetitivo:	955	459
Formazione:	489	

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		ALLIONE	**ALLIONE Ricerca**
	Ea:	1.066	219
	Ec:	—	—
	NE:	2.431	1.178
(Formazione):			
	Ea:	54	—
	Ec:	—	—
	NE:	435	—

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

		ALLIONE	**ALLIONE Ricerca**	
Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**1.966**	**745**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**489**		milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		ALLIONE	**ALLIONE Ricerca**
Ricerca Industriale:			
	Ea:	70%	70%
	Ec:	65%	65%
	NE:	60%	60%
Sviluppo Precompetitivo:			
	Ea:	45%	45%
	Ec:	40%	40%
	NE:	35%	35%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 9

SOGGETTO: PAVAN S.p.a. - Galliera Veneta (Padova)
PASTIS C.N.R.S.M. S.c.p.a. - Brindisi
S.R.A. S.r.l. - Badia a Settimo (Firenze)

Progetto: n. 2244

TITOLO: "Innovazione di processo per la produzione di alimenti disidratati"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 3,0 anni (36 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.467 milioni di lire
Formazione 346 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività, dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	PAVAN	PASTIS	S.R.A.
Ricerca Industriale:	412	1.323	658
Sviluppo Precompetitivo:	421	350	303
Formazione:	—	346	—

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		PAVAN	PASTIS	S.R.A.
	Ea:	—	1.033	—
	Ec:	—	—	455
	NE:	833	640	506
(Formazione):				
	Ea:		298	
	Ec:		7	
	NE:		41	

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

		PAVAN	PASTIS	S.R.A.	
Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**436**	**1.103**	**571**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	—	**346**	—	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		PAVAN	PASTIS	S.R.A.
Ricerca Industriale:				
	Ea:	75%	75%	75%
	Ec:	70%	70%	70%
	NE:	65%	65%	65%
Sviluppo Precompetitivo:				
	Ea:	50%	50%	50%
	Ec:	45%	45%	45%
	NE:	40%	40%	40%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 10

SOGGETTO: PASTIS C.N.R.S.M. S.c.p.a. - Brindisi **P.M.I.**

Progetto: n. 2247

TITOLO: "Utilizzo di tecnologie di trattamento in alta pressione per la valorizzazione di prodotti tipici"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 2.335 milioni di lire
Formazione 233 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	PASTIS C.N.R.S.M.
Ricerca Industriale:	2.335
Sviluppo Precompetitivo:	—
Formazione:	233

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		PASTIS C.N.R.S.M.
	Ea:	1.850
	Ec:	220
	NE:	265
(Formazione):		
	Ea:	220
	Ec:	5
	NE:	7

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **1.751** milioni di lire
Formazione: contributo nella spesa fino a **233** milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		PASTIS C.N.R.S.M.
Ricerca Industriale:		
	Ea:	75%
	Ec:	75%
	NE:	75%
Sviluppo Precompetitivo:	assente	

P.N.R. agroalimentare - TEMA 10

SOGGETTO: CONSORZIO AL.PRES. - Piana di Monte Verna (Caserta)

Progetto: n. 2246

TITOLO: “Stabilizzazione di alimenti con alte pressioni”

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO:	Ricerca	2.742	milioni di lire
	Formazione	274	milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	CONSORZIO AL.PRES.
Ricerca Industriale:	2.742
Sviluppo Precompetitivo:	—
Formazione:	274

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		CONSORZIO AL.PRES.
	Ea:	1.435
	Ec:	—
	NE:	1.307
(Formazione):		
	Ea:	189
	Ec:	—
	NE:	85

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**1.925**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**274**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

		CONSORZIO AL.PRES.
Ricerca Industriale:		
	Ea:	75%
	Ec:	70%
	NE:	65%
Sviluppo Precompetitivo:	assente	

P.N.R. agroalimentare - TEMA 11

SOGGETTO: SITIA YOMO S.p.a. - Milano

Progetto: n. 2251

TITOLO: "Nuove colture starter per l'industria casearia" *(con particolare riferimento alla produzione di mozzarella e crescenza)*

DURATA: Ricerca 3,5 anni (42 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO:	Ricerca	7.043	milioni di lire
	Formazione	575	milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

SITIA YOMO S.p.a.

Ricerca Industriale:	6.693
Sviluppo Precompetitivo:	350
Formazione:	575

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

SITIA YOMO S.p.a.

	Ea:	200
	Ec:	—
	NE:	6.843
(Formazione):		
	Ea:	—
	Ec:	—
	NE:	575

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**4.510**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**575**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

SITIA YOMO S.p.a.	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Ea:	75%	50%
Ec:	70%	45%
NE:	65%	40%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 11

SOGGETTO: ANIDRAL S.r.l. - Milano **P.M.I.**

Progetto: n. 2292

TITOLO: "Nuove colture starter per l'industria casearia" *(con particolare riferimento a formaggi molli e alla loro diversa destinazione d'uso come ad esempio si verifica con la mozzarella)*

DURATA: Ricerca 3,5 anni (42 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO:	Ricerca	7.567	milioni di lire
	Formazione	500	milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	ANIDRAL S.r.l.
Ricerca Industriale:	7.167
Sviluppo Precompetitivo:	400
Formazione:	500

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		ANIDRAL S.r.l.
	Ea:	1.105
	Ec:	—
	NE:	6.462
(Formazione):		
	Ea:	436
	Ec:	—
	NE:	64

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**4.550**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**500**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ANIDRAL S.r.l.	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Ea:	70%	45%
Ec:	65%	40%
NE:	60%	35%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 12

SOGGETTO: SADAM ZUCCHERIFICI S.p.a. - Bologna

Progetto: n. 2249

TITOLO: “Interventi migliorativi sul processo di produzione dello zucchero e dei suoi sottoprodotti. Sviluppo di derivati per uso alimentare”

DURATA: Ricerca 3,5 anni (42 mesi)
Formazione 2,0 anni (24 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO:	Ricerca	4.779	milioni di lire
	Formazione	477	milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	SADAM Zuccherifici S.p.a.
Ricerca Industriale:	3.422
Sviluppo Precompetitivo:	1.357
Formazione:	477

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		SADAM Zuccherifici S.p.a.
	Ea:	—
	Ec:	2.393
	NE:	2.386
(Formazione):		
	Ea:	—
	Ec:	335
	NE:	295

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca:	contributo nella spesa fino a	**2.169**	milioni di lire
Formazione:	contributo nella spesa fino a	**477**	milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

SADAM Zuccherifici S.p.a.	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Ea:	60%	35%
Ec:	55%	30%
NE:	50%	25%

P.N.R. agroalimentare - TEMA 12

SOGGETTO: ERIDIANA S.p.a. - Genova

Progetto: n. 2250

TITOLO: "Interventi migliorativi sul processo di produzione dello zucchero e dei suoi sottoprodotti. Sviluppo di derivati per uso alimentare"

DURATA: Ricerca 3,5 anni (42 mesi)
Formazione 2,0 anni (24 mesi)

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 6.361 milioni di lire
Formazione 636 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

	ERIDIANA S.p.a.
Ricerca Industriale:	4.214
Sviluppo Precompetitivo:	2.147
Formazione:	636

Luogo di svolgimento:
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

		ERIDIANA S.p.a.
	Ea:	—
	Ec:	4.077
	NE:	2.284
(Formazione):		
	Ea:	—
	Ec:	233
	NE:	402

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

Ricerca: contributo nella spesa fino a **3.801** milioni di lire
Formazione: contributo nella spesa fino a **636** milioni di lire

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ERIDIANA S.p.a.	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Ea:	75%	50%
Ec:	70%	45%
NE:	65%	40%

98A9968

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. (Deliberazione n. 100/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che istituisce il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, affidando al CIPE la definizione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 266 del 1997 che stabilisce che le azioni di sostegno in essa previste si debbano esplicare nel quadro degli obiettivi macro-economici fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'ocupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/213/4 del 23 luglio 1996;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997 (pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 229 del 1º ottobre 1997 e n. 266 del 14 novembre 1997) relativi all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese e alla rideterminazione dei limiti dimensionali applicati per le imprese fornitrici di servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine all'individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Vista la propria deliberazione in data 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996, recante direttive per la concessione alle imprese del commercio e turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Ritenuto, in considerazione della peculiarità dell'apparato distributivo e turistico italiano, di dover incentivare il processo di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali avviato con la summenzionata deliberazione;

Ritenuto di dover individuare i progetti strategici nell'ambito della riqualificazione dei contesti urbani e territoriali con azioni miranti alla riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, riunitasi in data 30 luglio 1998;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

1.1. Le aree interessate dalla presente deliberazione sono quelle dell'intero territorio nazionale.

1.2. Le agevolazioni alle imprese sono soggette, per quanto non disposto dalla presente deliberazione, alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213 del 23 luglio 1996.

2. *Progetti strategici.*

2.1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono riconosciuti come strategici i progetti che hanno ad oggetto la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane.

2.2. Le iniziative da includere nei programmi attuativi delle regioni dovranno mirare:

a) alla riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani ivi compresi interventi per i mercati su aree pubbliche, su centri commerciali naturali;

b) al recupero e alla riconversione di comprensori turistici in crisi;

c) alla riqualificazione delle attività turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici e nelle aree rurali e montane;

d) a garantire l'offerta commerciale in particolare contesti urbani ed in aree rurali e montane scarsamente popolate.

3. *Programmi attuativi regionali.*

3.1. Le Regioni interessate presentano, nell'ambito dei progetti strategici di cui al precedente punto 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i programmi attuativi che siano in grado di migliorare i fattori di competitività delle imprese del commercio e del turismo e di determinare ricadute occupazionali.

3.2. Il programma attuativo regionale dovrà contenere:

a) le motivazioni dell'intervento proposto e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale verrà realizzato;

b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

c) la descrizione degli interventi proposti, con l'indicazione;

c.1) dell'articolazione degli interventi per tipologia di azioni;

c.2) della forma di intervento;

c.3) della identificazione dei soggetti beneficiari;

c.4) degli eventuali limiti massimo e minimo dell'investimento ammissibile;

c.5) della fissazione, per gli interventi a favore delle imprese, della percentuale di aiuto nell'ambito di quella massima stabilita dall'Unione europea;

c.6) delle modalità che la Regione intende attuare per la verifica preliminare ed il controllo sistematico dell'impatto ambientale provocato nel medio e lungo periodo;

d) i risultati attesi, con particolare riguardo all'occupazione;

e) i tempi di attuazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 6.5;

f) gli aspetti finanziari, il piano di copertura dell'intervento proposto, con l'indicazione della quota di cofinanziamento regionale, nel rispetto di quanto previsto al punto 5, ed il riferimento allo strumento normativo che assicura tale intervento;

g) il regime delle revoche.

3.2.-*bis* Qualora i programmi attuativi regionali prevedano interventi a favore di soggetti pubblici, le relative misure devono integrarsi con quelle di incentivazione a favore delle imprese.

3.3. Qualora i programmi attuativi regionali prevedano interventi a favore delle imprese, i soggetti beneficiari possono essere:

a) le imprese che esercitano attività commerciali all'ingrosso ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le società cooperative di consumo, inclusa l'attività di commerci all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici;

b) le imprese turistiche di cui alla legge n. 217 del 17 maggio 1983 ed alle leggi regionali di settore, nonché le agenzie di viaggio;

c) le imprese e gli organismi fornitori di. servizi strettamente connessi agli interventi elencati al punto 2.2, ivi compresi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e previsti nei programmi attuativi regionali;

d) gli organismi associati, costituiti con prevalenza numerica tra le imprese commerciali e turistiche che svolgono attività di gestione di servizi comuni per gli associati.

In tal caso, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, si applicano i limiti per le imprese fornitrici di servizi di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, e del 27 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997, e le intensità di aiuto massime concedibili sono quelle fissate dall'Unione europea.

3.4. Nell'ambito dei programmi attuativi regionali possono essere agevolati gli interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui le regioni presentano i programmi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.5. Le regioni, nella predisposizione dei programmi attuativi, possono, tenuto conto delle direttive fornite dalla presente deliberazione, differenziare gli interventi previsti con riferimento alla tipologia dei soggetti beneficiari, alla localizzazione, alla forma ed al settore di intervento.

4. *Spese agevolabili.*

4.1. Le spese ammissibili sono definite dalle regioni nei programmi attuativi regionali.

4.2. Sono escluse, in ogni caso, le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro alle imprese della Camera di commercio, industria ed artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

4.3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese per le quali sono state ottenute altre agevolazioni, concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative, escluse quelle del cofinanziamento di cui al successivo paragrafo 5.

4.4. Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

4.5. Qualora i programmi attuativi regionali prevedano quali soggetti beneficiari le imprese, le spese per consulenze e per investimenti immateriali, fatta eccezione per i programmi informatici inscindibili dalla macchina che li incorpora, sono ammissibili solo per le imprese di piccola e media dimensione.

5. *Cofinanziamento e suddivisione delle risorse disponibili.*

5.1. Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con l'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, interviene, nel limite delle risorse a disposizione di cui al punto 5.2, a cofinanziamento dei programmi attuativi regionali approvati ai sensi del successivo punto 6, in misura non superiore al 50% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti. I programmi che non prevedono il cofinanziamento delle regioni non sono presi in considerazione.

5.2. Ai fini del cofinanziamento le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999, pari complessivamente a 100 miliardi, sono ripartite fra le regioni nel modo seguente:

il 50% delle risorse è destinato alle regioni dell'Obiettivo 1; il rimanente 50% alle altre regioni;

la ripartizione a livello regionale all'interno dei due aggregati è effettuata sulla base della popolazione residente:

	(miliardi di lire)
Piemonte	5,662
Valle d'Aosta	0,158
Liguria	2,166
Lombardia	11,860
Veneto	5,897
Trentino-Alto Adige	1,220
Friuli-Venezia Giulia	1,563
Emilia-Romagna	5,208
Toscana	4,654
Marche	1,914
Umbria	1,097
Lazio	6,917
Abruzzo	1,684
Molise	0,839
Campania	14,737
Puglia	10,398
Basilicata	1,552
Calabria	5,265
Sicilia	12,986
Sardegna	4,224

5.3. Le future disponibilità saranno ripartite, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla scorta di criteri da individuarsi d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di 150 giorni entro cui le regioni dovranno presentare i nuovi programmi attuativi regionali.

6. *Meccanismi procedurali e funzionamento del fondo.*

6.1. I programmi attuativi vengono presentati dalle regioni entro 150 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ed approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 13 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996, integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

6.2. Per la valutazione dei programmi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del Comitato di cui al punto precedente per la verifica in particolare dell'immediata eseguibilità, della rilevanza occupazionale, delle modalità di verifica dell'impatto ambientale, del carattere innovativo, dell'attivazione del cofinanziamento e della rispondenza degli interventi alle iniziative di cui al punto 2.2, e può richiedere modifiche ed aggiustamenti per adeguarli alle finalità ed agli obiettivi previsti dalla presente deliberazione.

6.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trascorso il termine di 150 giorni di cui al punto 6.1 della presente deliberazione, senza che ven-

gano presentati i programmi attuativi da parte delle regioni, promuove accordi di programma con le regioni interessate e le Camere di commercio, rappresentate dalle Unioni regionali delle camere di commercio, al fine di definire i programmi attuativi ed individuare il soggetto gestore, da concludere entro i successivi 90 giorni.

6.4. Con il decreto di approvazione del programma attuativo è disposto l'accredito alla regione di un acconto pari al 50% del contributo dovuto per la realizzazione del programma stesso.

6.5. I programmi attuativi devono essere completati entro il termine di tre anni dalla data di approvazione.

6.6. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le regioni procedono alla verifica finale del programma attuativo e chiedono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il saldo del contributo spettante. A tal fine le regioni inoltrano una relazione finale che evidenzia i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari ed i risultati ottenuti con riferimento agli elementi a base del programma attuativo.

6.7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esaminata tale relazione, accredita il saldo finale del contributo.

6.8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita il controllo e la vigilanza sulla attuazione dei programmi presentati dalle regioni ed esercita, in caso di inadempimento, poteri sostitutivi. A tal fine, trascorso il termine stabilito nel programma attuativo per l'avvio della esecuzione, definisce, tramite gli accordi di programma di cui al precedente punto 6.3, le modalità, i tempi ed i responsabili dei procedimenti, nonché l'utilizzazione di mezzi, risorse e strutture per l'attuazione del potere sostitutivo.

6.9. Ai fini della presente delibera si applicano tutte le disposizioni organizzative e di funzionamento del Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 23 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996.

6.10. Il Comitato di concertazione di cui al punto 14 della deliberazione del CIPE dell' 8 agosto 1996, svolge i sui compiti anche in riferimento alle agevolazioni previste dalla presente deliberazione.

7. *Revoca delle agevolazioni.*

7.1. Il regime delle revoche viene definito da ciascuna regione nell'ambito dei programmi attuativi.

7.2. Le agevolazioni derivanti dal Fondo di cui alla presente deliberazione indebitamente percepite dai soggetti beneficiari debbono essere restituite all'erario maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione delle agevolazioni e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.3. Qualora l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza risultata è restituita all'erario con versamento alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

8. *Riallocazione delle risorse.*

8.1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di concertazione di cui al punto 14 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996, propone al CIPE la riallocazione delle risorse per le quali non siano stati approvati programmi attuativi e non siano state concluse le procedure di cui al punto 6.3.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 42

98A9969

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 6 novembre 1998.

Istruzioni per la redazione del bilancio individuale e consolidato delle società di intermediazione mobiliare e degli altri enti finanziari.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari;

Visto l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal decreto medesimo nonché di adeguare la disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale (nel seguito "decreto") ed in particolare gli articoli 1, 16, 21 e 23;

Visto il proprio provvedimento del 31 luglio 1992 contenente le istruzioni per la redazione e le regole di compilazione del bilancio dell'impresa e consolidato degli enti finanziari (nel seguito "provvedimento del 31 luglio 1992");

Visto il proprio provvedimento del 2 luglio 1991, come modificato dal provvedimento del 1° febbraio 1993 in materia di bilancio dell'impresa e consolidato delle società di intermediazione mobiliare (nel seguito "provvedimento del 2 luglio 1991");

Sentita la Consob;

Dispone:

Art. 1.

1. Il provvedimento del 31 luglio 1992 e il provvedimento del 2 luglio 1991 sono modificati secondo quanto indicato, rispettivamente, nell'allegato *A* e nell'allegato *B*.

Art. 2.

1. Le differenze di cambio rilevate ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo del decreto, da parte delle società finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *l),* del decreto medesimo sono incluse:

per le società di intermediazione mobiliare, nella voce 10 del conto economico "profitti (perdite) da operazioni finanziarie";

per le altre società finanziarie, nella voce 40 dei ricavi "profitti da operazioni finanziarie" o nella voce 30 dei costi "perdite da operazioni finanziarie".

2. Alle operazioni fuori bilancio "di copertura" denominate in valute di Paesi che adottano la moneta unica (o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di tali valute) si applicano le istruzioni fissate dai citati provvedimenti per le operazioni di copertura, allocando i relativi proventi e oneri "pro rata temporis":

per le società di intermediazione mobiliare, nelle voci 40 "interessi attivi e proventi assimilati" e 50 "interessi passivi e oneri assimilati" del conto economico;

per le altre società finanziarie, nella voce 10 dei ricavi "interessi attivi e proventi assimilati" e nella voce 10 dei costi "interessi passivi e oneri assimilati".

3. La riserva non distribuibile nella quale possono essere accreditate, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto, le differenze di cambio positive relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine, va inserita:

per le società di intermediazione mobiliare, nella sottovoce del passivo dello stato patrimoniale 150.d "altre riserve";

per le altre società finanziarie, nella sottovoce del passivo dello stato patrimoniale 140.d "altre riserve".

4. Negli esercizi in cui vengono trasferite al conto economico, le differenze di cambio, positive e negative, inerenti ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate alle riserve, a norma dell'art. 21, comma 4, lettera *a)*, del decreto devono essere incluse:

per le società di intermediazione mobiliare, nella voce 10 del conto economico "profitti (perdite) da operazioni finanziarie";

per le altre società finanziarie, rispettivamente nella voce 40 dei ricavi "profitti da operazioni finanziarie" o nella voce 30 dei costi "perdite da operazioni finanziarie".

Art. 3.

1. Nella nota integrativa va indicato l'ammontare, se di importo apprezzabile, delle attività, delle passività e delle operazioni fuori bilancio denominate nelle valute di Paesi che adottano la moneta unica (o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di tali valute), nonché delle componenti positive e negative di reddito relative a tali attività e passività.

Art. 4.

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano:

a partire dal primo bilancio redatto in euro, alle società finanziarie che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 16, commi 2 e 3 del decreto di redigere il bilancio in euro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, a tutte le altre società finanziarie.

2. Le disposizioni indicate nell'art. 2 si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

3. Le disposizioni indicate nell'art. 3 si applicano esclusivamente ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

Roma, 6 novembre 1998

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO A

SOCIETÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Sono apportate le seguenti modifiche al provvedimento del 31 luglio 1992 "Istruzioni per la redazione degli schemi e regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari".

1. Nel Capitolo 2 "Il bilancio dell'impresa":

- il quinto capoverso del paragrafo 1 "Disposizioni generali" è sostituito dai seguenti:

  «Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali (1).

  La nota integrativa può essere redatta in migliaia (2) o in milioni (3) di euro purchè sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute.

  È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.»;

- al punto 2.2 "Operazioni in valuta" del paragrafo 2 "Disposizioni riguardanti determinate operazioni", la nota n. 1 è sostituita dalla seguente:

  «1. Tale regola si applica anche alle "contropartite" in euro di operazioni che comportano lo scambio di euro con valuta.»;

---

(1) Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

(2) Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

(3) Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevate al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

– nella descrizione della voce "Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" del paragrafo 3.1 "Attivo", al secondo capoverso sono eliminate le parole *«o quello dell'euromercato»*.

2. Nel Capitolo 3 "Il bilancio consolidato", alla fine del paragrafo 1 "Disposizioni generali", sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia (4) o in milioni (5) di euro purchè sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in esso contenute.»

3. Nell'Appendice C "Equity ratios e differenze di consolidamento", i riferimenti alla lira ("L.") sono eliminati.

---

(4) *Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.*

(5) *Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevate al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.*

ALLEGATO *B*

SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Sono apportate le seguenti modifiche all'allegato 9 del provvedimento del 2 luglio 1991.

1. Nel Capitolo 2 "Il bilancio dell'impresa":

- il quinto capoverso del paragrafo 1 "Disposizioni generali" è sostituito dai seguenti:

  «Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. (1)

  La nota integrativa può essere redatta in migliaia (2) *o in milioni* (3) *di euro purchè sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute.»*

  È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.»;

- al punto 2.2 "Operazioni in valuta" del paragrafo 2 "Disposizioni riguardanti determinate operazioni", la nota n. 1 è sostituita dalla seguente:

  «1. Tale regola si applica anche alle "contropartite" in euro di operazioni che comportano lo scambio di euro con valuta.»;

---

(1) *Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.*

(2) *Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.*

(3) *Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevate al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.*

- nella descrizione della voce "Obbligazioni e altri titoli di debito" del paragrafo 3.1 "Attivo", al secondo capoverso sono eliminate le parole *«o quello dell'euromercato»*;
- il punto 10.2 "Attività e passività in valuta" del paragrafo 5.3 Parte B della nota integrativa "Informazioni sullo stato patrimoniale" è sostituito dal seguente:

«10.2 Attività e passività in valuta

Nella presente voce deve figurare, ove apprezzabile, l'importo, espresso in euro, delle attività e delle passività denominate in altre valute. Devono inoltre essere indicati i tassi di cambio utilizzati per la conversione in euro.»

2. Nel Capitolo 3 "Il bilancio consolidato", alla fine del paragrafo 1 "Disposizioni generali", sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia (4) o in milioni (5) di euro purchè sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in esso contenute.»

3. Nell'Appendice A "Schemi del bilancio della SIM", parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale", sezione 9 "Le garanzie, gli impegni e le operazioni fuori bilancio", nei punti 9.4 e 9.5 la parola "lire" è sostituita dalla parola "euro".

4. Nell'Appendice C "Equity ratios e differenze di consolidamento", i riferimenti alla lira ("L.") sono eliminati.

---

(4) Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

(5) Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevate al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

98A9991

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una microcentrale per la produzione di energia elettrica in località Alpe Funera da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/38523).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina per la realizzazione di microcentrale per la produzione di energia elettrica in località Alpe Funera;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio 64, mappali numeri 4, 9, 10, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di microcentrale per la produzione di energia elettrica in località Alpe Funera da parte del Consorzio Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 25 settembre 1998

Il segretario: SALA

98A9951

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sormano dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di completamento di una scuderia al Pian del Tivano da parte del sig. Valsecchi Giorgio. (Deliberazione n. VI/38688).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Sormano (Como), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Valsecchi Giorgio per la realizzazione di opere di completamento di una scuderia;

che successivamente, a seguito di specifica richiesta regionale con nota n. 17490 del 12 maggio 1998, il comune di Sormano ha inviato in data 30 luglio 1998 nuovi elaborati progettuali;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dai funzionari competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sormano (Como), foglio 8, mappali numeri 330/a - 1634, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di completamento di una scuderia al Pian del Tivano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 2 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A9952

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Erba dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 Kv in cavo aereo da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/38689).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Erba (Como), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel S.p.a. di Como per la realizzazione di elettrodotto a 0,4 Kv in cavo aereo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Erba (Como), mappali numeri 418/a - 418/b - 1194 - 1194/a, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto a 0,4 Kv in cavo aereo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 2 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A9953

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante alla costruzione di una centralina idroelettrica, opere di presa e condotta nel bacino del Mallero da parte della società Energia ambiente S.r.l. (Deliberazione n. VI/38811).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio

di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che con D.G.R.L. n. 56706 del 13 settembre 1994 è stata stralciata dall'ambito territoriale n. 2 l'aera interessata dall'originario progetto per la realizzazione della centralina idroelettrica in questione;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Energia ambiente S.r.l. per la variante alla costruzione di centralina idroelettrica, opere di presa e condotta nel bacino del Mallero;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 6, mappali numeri 349, 232, 179, 233, 350, 351, 352, 353, 235, 300, 296, 297, 189, 488, 489, 490, foglio n. 8, mappale n. 421, 190, 428, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante alla costruzione di centralina idroelettrica, opere di presa e condotta nel bacino del Mallero da parte della società Energia ambiente S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A9954

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castione della Presolana dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovi impianti sciistici in località Monte Pora da parte della società Monti del Sole S.r.l. (Deliberazione n. VI/38812).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Castione della Presolana (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Monti del Sole S.r.l. per la realizzazione di nuovi impianti sciistici in località Monte Pora;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castione della Presolana (Bergamo), mappali numeri 6566, 8103, 8106, 6647, 7263, 7977, 7972, 7973, 6651, 7975, 7990, 7968, 6567, 7976, 7987, 7988, 1945, 3551, 7980, 8097, 8098, 8099, 7960, 7961, 7962, 7969, 6560/a/b/c, foglio n. 43, mappali numeri 3128/a/b, 3515, 8101, foglio n. 44, mappali numeri 10303, 10304, foglio n. 42, mappale n. 3514, foglio n. 47, mappali n. 5185, foglio n. 39, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovi impianti sciistici in località Monte Pora da parte della società Monte del Sole S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A9955

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 «Individuazione dei settore scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari», ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 «Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, recante individuazione dei settore scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari», ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 23 giugno 1997 «Rideterminazione dei settori scientifico disciplinari» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Vista la proposta di modifica allo statuto avanzata dal Consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Pavia nella seduta dell'11 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pavia, nella seduta del 16 settembre 1998, alla proposta di modifica di statuto avanzata dal Consiglio della facoltà di lettere e filosofia;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato ristretto del senato accademico dell'Università degli studi di Pavia, nella seduta del 16 settembre 1998, alla proposta di modifica di statuto avanzata dal Consiglio della facoltà di lettere e filosofia;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

al titolo VI facoltà di lettere e filosofia l'articolo 118, relativo al corso di laurea in lettere (indirizzo classico e moderno) viene così modificato:

viene inserita la disciplina complementare storia dell'Europa occidentale (settore scientifico-disciplinare Q04X - Storia delle relazioni internazionali).

Pavia, 23 settembre 1998

Il rettore: SCHIMD

98A9895

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994, contenente in allegato la nuova tabella XXI di riordinamento del corso di laurea in fisica;

Visto il decreto rettorale n. 2330 del 26 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997, con il quale è stata recepita la nuova tabella XXI del corso di laurea in fisica, di cui al decreto ministeriale sopraindicato;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 29 maggio 1997 con la quale è stata proposta la sostituzione, con un nuovo elenco, dei corsi a scelta comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in fisica;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 8 settembre 1997 e 1° ottobre 1997, hanno approvato la proposta indicata in oggetto:

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota rettorale n. 2145 del 15 ottobre 1997;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Articolo unico

All'art. 74, relativo agli indirizzi attivati del corso di laurea in fisica, l'elenco dei corsi annuali e semestrali, a scelta, comuni a tutti gli indirizzi viene così sostituito:

ELENCO DEI CORSI A SCELTA
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
DEL CORSO DI LAUREA IN FISICA

Settori scientifico-disciplinari:

A01A - *Logica matematica:*
logica matematica.

A01B - *Algebra:*
algebra;
algebra superiore;
teoria dei gruppi.

A01C - *Geometria:*
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
topologia.

A02A - *Analisi matematica:*
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi superiore;
teoria delle funzioni.

A02B - *Probabilità e statistica matematica:*
calcolo delle probabilità e processi stocastici;
statistica matematica.

A03X - *Fisica matematica:*
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
meccanica superiore;
meccanica del continuo;
teorie relativistiche.

A04B - *Ricerca operativa:*
ricerca operativa.

B01A - *Fisica generale:*
acquisizione ed analisi di dati della fisica;
acustica;
elettromagnetismo;
metodi di osservazione e misura;
metrologia;
ottica;
ottica elettronica;
strumentazioni fisiche;
termodinamica.

B01B - *Fisica:*
archeometria;
biofisica (settore B01B);
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica medica;
fisica sanitaria;
laboratorio di biofisica;
metodi fisici della biologia;
metodologie fisiche per i beni culturali;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioprotezione;
strumentazione fisica per medicina e biologia;
tecniche fisiche per diagnostica biomedica.

B01C - *Didattica e storia della fisica:*
didattica dell'astronomia;
didattica della fisica;
fondamenti della fisica;
metodologia della fisica;
storia dell'astronomia.

B02A - *Fisica teorica:*
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
meccanica quantistica;
onde elettromagnetiche;
relatività;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria delle interazioni fondamentali;
teorie quantistiche.

B02B - *Metodi matematici della fisica:*
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica numerica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi probabilistici della fisica;
tecniche di calcolo della fisica teorica.

B03X - *Struttura della materia:*
biomateriali;
elettronica quantistica;
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
fisica atomica;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica delle basse temperature;

fisica delle superfici;
fisica molecolare;
ottica quantistica;
proprietà elettromagnetiche della materia;
superconduttività;
teoria quantistica della materia.

B04X - *Fisica nucleare e subnucleare:*
astrofisica nucleare e subnucleare (settore B04X);
fisica degli acceleratori;
fisica dei neutroni;
fisica dei reattori;
fisica subnucleare;
istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;
misure nucleari;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
radioattività;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
teoria delle forze nucleari;
teoria delle interazioni subnucleari;
teoria della struttura nucleare.

B05X - *Astronomia e astrofisica;*
astrofisica delle alte energie;
astrofisica nucleare e subnucleare (settore B05X);
astrofisica teorica;
astronomia;
astronomia nautica;
cosmologia;
fisica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica del mezzo interstellare;
fisica spaziale;
fisica solare;
fisica stellare;
meccanica celeste;
plasmi astrofisici;
radioastronomia;
spettroscopia astronomica;
tecniche astrofisiche;
tecniche spaziali.

C02X - *Chimica fisica:*
chimica fisica;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
elettrochimica;
fotochimica (settore C02X);
spettroscopia molecolare;
strutturistica chimica (settore C02X).

C03X - *Chimica generale ed inorganica:*
chimica dei materiali;
chimica dello stato solido;
metodi fisici in chimica inorganica;
radiochimica.

C04X - *Chimica industriale dei materiali polimerici:*
biopolimeri;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica e tecnologia dei vetri e dei materiali ceramici;
chimica e tecnologia dei materiali;
polimeri per usi speciali.

D02A - *Geografia fisica - geomorfologia:*
climatologia.

D03A - *Mineralogia;*
cristallografia;
laboratorio di mineralogia;
mineralogia;
mineralogia applicata;
fisica della terra solida;
fisica del vulcanismo;
geofisica;
geomagnetismo;
geotermia fisica;
sismologia.

D04C - *Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:*
climatologia e meteorologia;
fisica dell'ambiente;
fisica della terra fluida;
fisica dell'atmosfera;
fisica terrestre (settore D04C);
geodesia e idrografia;
laboratorio di fisica terrestre;
laboratorio dl strumentazione oceanografica;
meteorologia;
telerilevamento dell'atmosfera.

K01X - *Elettronica:*
affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
architettura dei sistemi integrati;
circuiti integrati a microonde;
dispositivi elettronici;
elaborazione elettronica di segnali e immagini;
elettronica;
elettronica dei sistemi digitali;
elettronica delle microonde;
elettronica delle telecomunicazioni;
elettronica dello stato solido;

elettronica di potenza;
elettronica industriale;
elettronica nucleare;
fotonica;
microelettronica;
optoelettronica;
progettazione automatica di circuiti elettronici;
sensori e rivelatori;
strumentazione e misure elettroniche;
tecnologie e materiali per l'elettronica;
teoria dei circuiti elettronici.

K02X - *Campi elettromagnetici:*
applicazioni di potenza delle microonde;
campi elettromagnetici;
circuiti a microonde e a onde millimetriche;
componenti e circuiti ottici;
elaborazione ottica dei segnali;
interazione bioelettromagnetica;
microonde;
misure a microonde;
modelli numerici per l'elettromagnetismo;
ottica e interazioni;
progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

K03X - *Telecomunicazioni:*
algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei fenomeni aleatori;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica industriale;
informatica medica (settore K05A);
informatica teorica (settore K05A);
intelligenza artificiale (settore K05A);
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A);
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

K05B - *Informatica:*
algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica (settore K05B);
ingegneria del software (settore K05B);
intelligenza artificiale (settore K05B);
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi (settore K05B).

K05C - *Cibernetica:*
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione (settore K05C).

M08E - *Storia della scienza:*
storia della scienza;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia del pensiero scientifico;
storia del pensiero scientifico antico e medievale;
storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 ottobre 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A10006

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», cui è allegata la tabella XLV/2, ed in particolare l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina tropicale;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», ed in particolare l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 16 aprile e del 17 settembre 1997, intese ad ottenere, rispettivamente, le seguenti istituzioni:

a) scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica;

b) scuola di specializzazione in medicina tropicale;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1998, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 15 ottobre 1998, prot. n. 1656, in merito all'istituzione delle scuole di specializzazione in «Allergologia e immunologia clinica» ed in «Medicina tropicale»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte VI, «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo X «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"» — dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni —, all'elencazione delle scuole di specializzazione riportate sotto l'espressione «A) Norme comuni a tutte le seguenti scuole di specializzazione» vengono apportate le seguenti modifiche:

subito dopo l'intitolazione, si aggiunge l'espressione:

«1. Allergologia e immunologia clinica;»;

tra l'espressione: «22. Medicina nucleare» e l'espressione: «23. Microbiologia e virologia», si aggiunge l'espressione:

«24. Medicina tropicale;»,
con conseguente rinumerazione delle scuole successive.

Art. 2.

Nella medesima parte, stesso titolo del suddetto statuto, sotto l'espressione «B) Norme relative alle singole scuole di specializzazione» vengono aggiunte, secondo la numerazione delle scuole di specializzazione indicata

nel precedente articolo, le seguenti scuole di specializzazione, con conseguente rinumerazione delle scuole e degli articoli successivi:

«*1.* SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

Art. 486.

La scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 487.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

Art. 488.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica.

Art. 489.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 490

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 491.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 16.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A.1. *Area disciplinare di fisiopatologia generale.*

Obiettivo: ampliare e approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E04B Biologia molecolare, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

A.2. *Area disciplinare di immunopatologia.*

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali ed i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive; con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive.

A.3. *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica ed immunologica.

Settori: F01X Statistica medica; F04B Patologia clinica; F22A Igiene generale ed applicata.

A.4. *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche "in vivo" e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna.

A.5. *Area disciplinare di clinica e terapia.*

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e i segni clinico funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire la prognosi e pianificare la terapia delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F19A Pediatria generale e specialistica, F22C Medicina del lavoro.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica:

allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici:

esecuzione e lettura assistiti da un docente di almeno 500, globalmente considerati, test per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi); per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organo - e non organo - specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

*c.*1) esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 tests complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

*c.*2) esecuzione e interpretazione, assistite da un docente, di almeno 50 tests complessivi di funzionalità linfocitaria proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria, citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

d) diagnostica allergologica "in vivo":

esecuzione ed interpretazione di test allergologici in vivo (cutireazioni e test di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

*e.*1) approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

*e.*2) schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semiologici relativi ai pazienti esaminati;

*e.*3) ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergoimmunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

*e.*4) pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*5) interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

*e.*6) esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostica;

*e.*7) predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

*e.*8) riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

*e.*9) pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*10) monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica e anti-allergica;

*e.*11) conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

*e.*12) conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

24. *Scuola di specializzazione in medicina tropicale.*

Art. 613.

La scuola di specializzazione in medicina tropicale ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina tropicale.

Art. 614.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina tropicale. Conseguito il titolo di specialista è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Art. 615.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 616.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universi-

tario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e a quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 617.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 24.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la microbiologia (parassitologia, batteriologia, virologia, micologia) di interesse medico, la scienza dell'alimentazione, la zoologia ed entomologia in rapporto con la medicina tropicale, l'immunologia medica ed elementi di climatologia medica.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive.

Area B. *Epidemiologia, prevenzione e gestione sanitaria.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la statistica medica, l'epidemiologia, l'igiene e profilassi, la medicina delle comunità, l'organizzazione, programmazione, gestione ed emergenza sanitaria, principi di chemioantibioticoterapia.

Settori: F01X Statistica medica, F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata.

Area C. *Patologia tropicale di organo ed apparato; Diagnostica medica e di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli elementi di anatomia ed istologia patologica, della fisiopatologia, delle tecniche diagnostiche in batteriologia, virologia, parassitologia, micologia, ematologia, immunologia, della diagnostica per immagini attinenti la medicina tropicale.

Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07I Malattie infettive, F18X Diagnostica per immagini, V32B Parassitologia.

Area D. *Clinica e terapia delle malattie tropicali.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la clinica e terapia delle malattie tropicali, della dermatologia tropicale, dell'ostetricia e ginecologia, di pronto soccorso, della malnutrizione.

Settori: F07I Malattie infettive, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia ed ostetricia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

aver seguito almeno 100 casi clinici di malattie tropicali, dei quali 30 con piena autonomia professionale;

aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 100 casi clinici inerenti malattie tropicali;

aver eseguito, sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti; di tali esami almeno il 25% deve essere personalmente refertato dallo specializzando.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.».

Art. 3.

Nella tabella «A» di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*b)* scuole di specializzazione» vengono apportate le seguenti modifiche all'elencazione concernente le scuole di specializzazione:

subito dopo l'intitolazione viene inserita l'espressione:

«*in Allergologia e immunologia clinica*»;

fra l'espressione: «in Medicina nucleare» e l'espressione: «in Microbiologia e virologia» viene inserita l'espressione:

«*in Medicina tropicale*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 ottobre 1998

p. *Il rettore:* FALIVA

98A9717

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione alla International Tobacco Agency S.r.l., in Treviso, ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi delle Comunità europee.

Con decreto direttoriale n. 04/34330 del 30 settembre 1998 la International Tobacco Agency S.r.l., di Treviso, è stata autorizzata ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) provenienti dai Paesi delle Comunità europee, e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in Quinto di Treviso (Treviso), via Brondi n. 16/D3, con affidamento della gestione al sig. Fabbrini Pietro nato il 6 febbraio 1941 a Montecastrilli (Terni).

98A9985

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 novembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1650,37
ECU	1946,78
Marco tedesco	989,43
Franco francese	295,06
Lira sterlina	2762,39
Fiorino olandese	877,53
Franco belga	47,965
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	260,22
Lira irlandese	2460,87
Dracma greca	5,877
Escudo portoghese	9,648
Dollaro canadese	1064,69
Yen giapponese	13,620
Franco svizzero	1200,27
Scellino austriaco	140,64
Corona norvegese	222,17
Corona svedese	204,43
Marco finlandese	325,36
Dollaro australiano	1053,43

98A10041

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento del «Caseificio sociale di Castello di Fiemme» - Soc. coop. a r.l., in Castello-Molina di Fiemme, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1645 del 29 ottobre 1998, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio del «Caseificio sociale di Castello di Fiemme» - Società cooperativa a r.l., con sede in Castello-Molina di Fiemme, via Borno, 1, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, provvedento alla nomina del commissario liquidatore, nella persona del dott. Alessandro Tonina con studio in Trento, via Brennero, n. 318, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

98A9914

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Palermo, risulta vacante un posto di ricercatore universitario per il settore A01C alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria, viale delle Scienze - 90100 Palermo, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 336.

98A9970

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO» IN VERCELLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia con sede in Novara, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. P01A (Economia politica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'ateneo.

98A9986

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 9 0 9 8 *

L. 1.500